

IL REGOLAMENTO PPWR E IL NUOVO QUADRO NORMATIVO TEDESCO Novità in Germania in materia di gestione imballaggi

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (*Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR*) è entrato in vigore l'11 febbraio 2025, trova diretta applicazione negli Stati membri e introduce un nuovo quadro europeo unificato in materia di imballaggi, responsabilità estesa del produttore e gestione dei rifiuti di imballaggio. **A partire dal 12 agosto 2026** hanno trovato applicazione le prime disposizioni.



In Germania, l'applicazione del PPWR è accompagnata dalla nuova legge **Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG)**, entrata in vigore il 12 agosto 2026 e destinata a sostituire la precedente normativa *Verpackungsgesetz (VerpackG)*.

Il nuovo sistema mantiene, in larga parte, la struttura già conosciuta dalle aziende che operano sul mercato tedesco – in particolare il registro LUCID, la partecipazione ai sistemi duali e gli obblighi di dichiarazione delle quantità – ma introduce importanti modifiche per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili, tra cui le figure di “produttore” e “fabbricante”.

1. Nuova definizione di “produttore” e responsabilità nella catena di fornitura

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dalla nuova normativa riguarda la definizione di “produttore” (*producer*).

Ai sensi dell'art. 3, punto 15, del Regolamento PPWR, è considerato “produttore” *il fabbricante, l'importatore o il distributore, stabilito in uno Stato membro o in un Paese terzo, che mette a disposizione per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro, direttamente agli utilizzatori finali, imballaggi da trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per la produzione primaria (art. 3, par. 4), siano essi monouso o riutilizzabili, oppure prodotti imballati.*

Per le aziende italiane che commercializzano i propri prodotti in Germania diventa pertanto particolarmente importante **analizzare la struttura della propria catena di distribuzione**.

In particolare, quando un'azienda italiana vende i propri prodotti **a un distributore, grossista o altro operatore economico tedesco** che li acquista per poi rivenderli tali e quali, senza apportare modifiche al prodotto o all'imballaggio, la responsabilità ai fini EPR ricade generalmente sul soggetto tedesco che effettua la prima messa a disposizione dell'imballaggio o prodotto imballato sul mercato di destinazione.

Diversamente, qualora l'azienda italiana **venda direttamente in Germania ad utilizzatori finali, siano essi professionali o privati**, senza che intervenga un ulteriore operatore economico, **oppure tramite vendite online o a distanza** gli obblighi EPR rimangono in capo all'azienda italiana.

Il PPWR definisce infatti come “utilizzatore finale” *il consumatore o l'utilizzatore professionale al quale il prodotto è messo a disposizione e che non lo rimette successivamente sul mercato nella forma in cui lo ha ricevuto.*

2. Nuovo obbligo di nomina di un Rappresentante Autorizzato in Germania

Per tutte le aziende che, alla luce dei cambiamenti nell'individuazione del soggetto responsabile, **continueranno a essere soggette agli obblighi in materia di gestione degli imballaggi in Germania**, è stata introdotta un'ulteriore novità di particolare rilevanza.

A partire dal **12 agosto 2026**, le imprese estere che non dispongono di una sede in Germania e che vendono direttamente imballaggi o prodotti imballati agli utilizzatori finali, siano essi privati o professionali, o attraverso vendite online o a distanza, sono tenute a nominare un **Rappresentante Autorizzato (Bevollmächtigter) in Germania** per gli obblighi EPR relativi agli imballaggi.

Sulla base di un apposito mandato, il Rappresentante Autorizzato assume gli obblighi EPR delegabili del produttore in Germania, tra cui gli adempimenti relativi alla gestione del portale LUCID e alla comunicazione dei dati ai relativi sistemi di smaltimento.

È tuttavia importante sottolineare che **la registrazione dell'azienda nel registro LUCID rimane un obbligo personale del produttore** e non può essere effettuata dal Rappresentante Autorizzato in sua sostituzione, che dovrà comunque essere indicato all'interno del proprio account LUCID.

Per le aziende già registrate in LUCID prima del 12 agosto 2026 è previsto un periodo transitorio: le registrazioni esistenti devono essere adeguate alle nuove disposizioni, con l'indicazione del Rappresentante Autorizzato, **entro il 12 novembre 2026**.

Per le aziende che diventano soggette all'obbligo di registrazione per la prima volta, invece, la nomina del Rappresentante Autorizzato deve avvenire prima della prima messa a disposizione sul mercato tedesco e i relativi riferimenti devono essere indicati al momento della registrazione LUCID.

3. Registro LUCID e continuità degli obblighi

Il **registro LUCID** continua a rappresentare il principale strumento di registrazione degli operatori soggetti agli obblighi tedeschi in materia di imballaggi.

La registrazione LUCID è gratuita e deve essere mantenuta costantemente aggiornata, in particolare per quanto riguarda le informazioni relative al produttore e, ove applicabile, al Rappresentante Autorizzato.

4. Possibile esenzione per quantitativi inferiori a 10.000 kg

A livello europeo e, parallelamente lo stesso governo tedesco, stanno valutando l'introduzione di una **semplificazione per i produttori che immettono sul mercato tedesco meno di 10.000 kg di imballaggi all'anno**, che potrebbe prevedere un'esenzione dall'obbligo di nomina del Rappresentante Autorizzato.

Si tratta tuttavia di una misura **ancora in fase di definizione e non ancora confermata**: fino ad allora, resta valido l'obbligo esteso a tutti i produttori senza limitazioni. Attendiamo pertanto ulteriori indicazioni da parte delle autorità coinvolte in merito all'effettiva introduzione dell'esenzione, alla soglia applicabile e alle relative condizioni.

5. Introduzione del nuovo ruolo di “fabbricante”

Tra le novità di maggiore rilevanza figura anche l'introduzione di obblighi specifici a carico del “fabbricante”, nuovo soggetto al quale il Regolamento attribuisce un ruolo centrale nel garantire la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili.



Ai sensi del Regolamento, è considerato “fabbricante” *qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che fabbrica un imballaggio o prodotto imballato oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio.*

Ai fini dell'identificazione del fabbricante, assume quindi particolare rilevanza il nome o il marchio con cui l'imballaggio o il prodotto imballato viene commercializzato.

Di conseguenza, molte aziende che finora non erano direttamente responsabili della conformità tecnica degli imballaggi potrebbero ora essere qualificate come “fabbricanti” ai sensi del PPWR. Ciò comporterebbe l'obbligo di predisporre specifici documenti, quali la **Documentazione Tecnica** e la **Dichiarazione di Conformità UE**.

Il PPWR attribuisce proprio al fabbricante la responsabilità di garantire che gli imballaggi immessi sul mercato siano conformi a tutti i requisiti applicabili.

Per la gestione di tutti gli adempimenti connessi ai ruoli di “produttore” e “fabbricante”, restiamo a completa disposizione:

ambiente@ahk.it

Team Servizi Ambientali

DEinternational Italia Srl – società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica